



# COMUNE DI CALDAROLA

## Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 199

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 185 DEL 29-08-2018

**Oggetto: SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' DELL'IMMOBILE UBICATO IN LOCALITA' VALCIMARRA - VIA NAZIONALE (FG. 4 MAP. 119) - PROPRIETA': COMUNANZA AGRARIA DI VALCIMARRA**

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di agosto, il Sindaco GIUSEPPETTI Luca Maria

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

**CHE** a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

**DATO ATTO** che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

**CONSIDERATO** che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

#### CONSIDERATO che:

**Seri Stefano** in qualità di Legale Rappresentante della **Comunanza Agraria di Valcimarra** con sede a CALDAROLA (MC) in Loc. Valcimarra - Via Nazionale (Cod. Fiscale 00136140431)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-591-2017) ubicato in LOCALITA' VALCIMARRA - VIA NAZIONALE, distinto catastalmente:

foglio n° 4, part. n° 119;

**VISTO** l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede FAST (Squadra FAST SF248, scheda n. 008 in data 23/11/2016) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio NON UTILIZZABILE"

**VISTO** il giudizio del tecnico privatamente incaricato della compilazione della Scheda Aedes (Scheda AEDES prot. 23510 a firma Geom. Ricca Vincenzo in data 31/03/2018) corrispondente a: "Edificio INAGIBILE (E)"

**DATO ATTO** che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati in via di urgenza l'immobile risulta INAGIBILE a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende indifferibile ed urgente provvedere allo sgombero e non utilizzo dell'immobile ubicato in LOCALITA' VALCIMARRA - VIA NAZIONALE, distinto catastalmente:

foglio n° 4, part. n° 119;

di proprietà:

**Comunanza Agraria di Valcimarra** con sede a CALDAROLA (MC) in Loc. Valcimarra - Via Nazionale (Cod. Fiscale 00136140431)

**CONSIDERATO** che l'immobile sopra descritto, per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

**RAVVISATA** la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo degli edifici sopra individuati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

**RITENUTO** necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli

**VISTO** l'art. 650 c.p. , dal titolo *"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00;

**VISTO** art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*;

**VISTO** l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali"*;

### **D I C H I A R A   I N A G I B I L E**

L'immobile ubicato in LOCALITA' VALCIMARRA - VIA NAZIONALE, distinto catastalmente:

foglio n° 4, part. n° 119;

di proprietà:

**Comunanza Agraria di Valcimarra** con sede a CALDAROLA (MC) in Loc. Valcimarra - Via Nazionale (Cod. Fiscale 00136140431)

### **O R D I N A**

– Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.

- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

### **ORDINA INOLTRE**

Ai proprietari ed agli occupanti:

**Comunanza Agraria di Valcimarra** con sede a CALDAROLA (MC) in Loc. Valcimarra - Via Nazionale (Cod. Fiscale 00136140431)

**Ed a chiunque ne faccia uso** l'immediato **SGOMBERO** degli immobili e locali sopra indicati.

Alle Forze dell'Ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza.

### **DISPONE**

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

### **DISPONE INOLTRE**

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed agli occupanti:

**Seri Stefano** in qualità di Legale Rappresentante della **Comunanza Agraria di Valcimarra** residente a CALDAROLA (MC) in Località Colle Valcimarra, 6 (Cod. Fiscale SRESFN73A12L191Z)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - PEC: [vigili@pec.comune.caldarola.mc.it](mailto:vigili@pec.comune.caldarola.mc.it);
- Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: [protocollo.prefmc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefmc@pec.interno.it);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: [tmc30473@pec.carabinieri.it](mailto:tmc30473@pec.carabinieri.it);
- [Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino](mailto:fmc43271@pec.carabinieri.it) - PEC: [fmc43271@pec.carabinieri.it](mailto:fmc43271@pec.carabinieri.it);
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: [regione.marche.protciv@emarche.it](mailto:regione.marche.protciv@emarche.it);
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: [com.macerata@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.macerata@cert.vigilfuoco.it)

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.L.gs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o

in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
GIUSEPPETTI Luca Maria